



*Ministero della Giustizia*



PROTOCOLLO D'INTESA

*tra*

*Ministero della Giustizia*

*e*

*Rete Nazionale delle Professioni dell'area Tecnica e Scientifica*

*(Rete Professioni Tecniche)*

*“Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso  
per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”*

## VISTO

- l'art. 35 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
- il ruolo di rappresentanza istituzionale dei propri iscritti svolto dai Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali;
- l'istituzione, nel 2013, della Rete Professioni Tecniche, associazione che riunisce i Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali dell'area tecnica e scientifica, nello specifico: Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Chimici e Fisici, Dottori agronomi e Dottori forestali, Geologi, Geometri e Geometri laureati, Ingegneri, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e periti industriali laureati, Tecnologi alimentari;
- l'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "*Equo compenso e clausole vessatorie*", che richiama la necessaria correlazione tra remunerazione della prestazione professionale e quantità e qualità del lavoro svolto, in conformità al principio espresso dall'art. 36 della Costituzione;
- l'art. 19-*quaterdecies*, commi 2 e 4-*bis*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito (con modificazioni) in legge 4 dicembre 2017, n. 205, che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 13-*bis*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in quanto compatibili alle altre professioni regolamentate in ordini e collegi professionali.

## CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono promuovere la corretta applicazione della normativa vigente in materia di equo compenso per le professioni tecniche sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, anche attraverso l'eventuale istituzione con legge di un'apposita Autorità dotata di poteri sanzionatori e d'indagine;
- le Parti concordano circa l'opportunità di un attento monitoraggio dell'andamento effettivo dei settori di mercato interessati dalla normativa in materia di equo compenso, allo scopo di acquisire una migliore e più capillare conoscenza del fenomeno, anche al fine di formulare eventuali proposte tese ad assicurare effettività al principio dell'equo compenso;
- per le finalità suindicate, appare opportuno procedere in maniera sinergica, attivando forme di collaborazione attiva tra il Ministero della giustizia e la Rete Professioni Tecniche, associazione rappresentativa dei suddetti Consigli nazionali degli Ordini e Collegi;
- alcuni Consigli nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche svolgono ormai da diversi anni attività di monitoraggio dei bandi pubblici relativi a Servizi d'Ingegneria ed Architettura con lo scopo di monitorare l'andamento degli stessi,

il regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione e segnalare alle stazioni appaltanti eventuali anomalie tali da minare la *compliance* della procedura medesima alle disposizioni legislative e regolamentari.

Tutto quanto sopra visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa, le Parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1 – Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio**

1. È istituito, presso il Ministero della Giustizia, il Nucleo centrale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla Rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (di seguito, “Nucleo centrale di monitoraggio”).
2. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Ministro, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.
3. Tutti i componenti delle professioni ordinistiche del Nucleo centrale di monitoraggio devono appartenere a Ordini vigilati dal Ministero della giustizia.
4. Il Nucleo centrale di monitoraggio è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario da lui delegato.
5. Il Ministro può invitare a partecipare ai lavori del Nucleo centrale di monitoraggio rappresentanti di altri Ministeri e di altre Amministrazioni, nonché Istituti di ricerca pubblici e privati.

#### **Art. 2 – Istituzione e funzioni dei Nuclei territoriali di monitoraggio**

1. La Rete Professioni Tecniche, per il tramite dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, nei limiti di quanto previsto all’art. 1, comma 1, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche ad opera degli Ordini e dei Collegi territoriali (di seguito, “Nuclei territoriali di monitoraggio”).
2. La Rete Professioni Tecniche riceve dagli Ordini e Collegi territoriali, o direttamente dai Nuclei territoriali di monitoraggio ivi costituiti, segnalazioni relative alla violazione della normativa in materia di equo compenso, e ne investe il Nucleo centrale di monitoraggio per le opportune determinazioni.



3. I Nuclei territoriali di monitoraggio acquisiscono le convenzioni, i bandi ed ogni altro atto di interesse relativo alla materia dell'equo compenso delle professioni tecniche che trasmettono al Nucleo centrale di monitoraggio con cadenza quadrimestrale unitamente ad una sintetica relazione di accompagnamento ove vengono esplicitati eventuali profili di criticità sull'applicazione della disciplina vigente.

### **Art. 3 – Funzioni del Nucleo centrale di monitoraggio**

1. Il Nucleo centrale di monitoraggio, ferme restando le rispettive competenze delle parti, svolge i seguenti compiti:

a) monitora il rispetto e l'applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, anche da parte dell'Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione;

b) in sede di monitoraggio dei bandi, svolge attività di segnalazione alle stazioni appaltanti circa eventuali violazioni della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche, anche avvalendosi delle strutture già operanti all'interno dei Consigli nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche;

c) riceve dalla Rete Professioni Tecniche ulteriori segnalazioni relative alla violazione della normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche e tiene una banca dati delle segnalazioni e dei documenti e studi statistici comunque acquisiti sul tema;

d) può segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche;

e) propone iniziative legislative in materia di tutela dell'equo compenso per le professioni tecniche;

f) può sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia di equo compenso per le professioni tecniche ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

2. Le segnalazioni di possibili violazioni relative a Ordini professionali non sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia sono irricevibili.

### **Art. 4 – Organizzazione**

1. Il Nucleo centrale di monitoraggio si riunisce almeno tre volte l'anno, tenuto conto anche delle richieste dei singoli componenti.

2. Il Nucleo centrale di monitoraggio definisce attraverso appositi protocolli d'intesa le modalità di collaborazione o coordinamento delle proprie attività con istituzioni, enti,

autorità indipendenti, associazioni ed altri organismi che operano nell'ambito dei settori interessati.

3. Al fine di un preliminare monitoraggio prodromico alla tempestiva formulazione di proposte legislative migliorative della tutela dell'equo compenso, in via straordinaria, il Nucleo Centrale si riunirà entro tre mesi dal momento della sottoscrizione del presente Protocollo.

#### **Art. 5 – Clausola d'invarianza finanziaria**

1. Le attività previste nel presente protocollo sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, lì

*Ministero della Giustizia*

*Il Ministro  
Alfonso Bonafede*



*Rete Professioni Tecniche*

*Il Coordinatore  
Armando Zambrano*

